VERBALE D'ACCORDO

ROMA 23 marzo 2001

Tra la Direzione METRO ITALIA CASH AND CARRY S.p.A. rappresentata dai Sigg.: G. TRUGLIA, F. BERRUTI, M. MARTINELLI, .M. CASADIO, A. CURCIO, P. SAVOLDI, M.C. MERCATELLI,M. PINNETTI

ed

i Segretari Nazionali:	FILCAMS - CGIL	:	Sig. C. TREVES
	FISASCAT – CISL	:	Sig. P. GIORDANO
	UILTuCS - UIL	:	Sig. M. MARRONI

con la partecipazione dell'Organismo Bilaterale Metro e delle Strutture Sindacali Territoriali,

PREMESSO CHE:

- In data 10/01/2001 l'Azienda ha attivato la procedura di mobilità di cui all'art. 24 della Legge 223/1991 relativamente a 75 lavoratori di cui 25 nel magazzino di Venezia - Mestre, 32 nel magazzino di Genova e 18 nel magazzino di Bari, con motivazioni sostanzialmente riconducibili a:

- risultati economici negativi e in costante peggioramento;
- calo del fatturato in termini correnti e reali;
- incidenza incrementale dei costi, in particolare del costo del lavoro rispetto al fatturato.

Nel corso dei diversi incontri fino ad oggi effettuati ed in quello odierno, sono state ampiamente analizzate le motivazioni a monte del provvedimento e ricercate tra le parti soluzioni finalizzate a conseguire un riequilibrio economico già con effetti nel presente esercizio, individuando ed adottando gli strumenti di legge e di contratto idonei alla riduzione strutturale del costo del lavoro, secondo modalità tali da evitare impatti traumatici sui lavoratori.
È stato altresì illustrato dalla Direzione Metro un piano di rilancio per il biennio 2001-2002, il cui asse portante è costituito dalla riconversione dalla formula indifferenziata del mass-market all'ingrosso alla formula specialistica della vendita segmentata per specifiche fasce di clientela professionale: l'azione si articolerà attraverso una complessa ridefinizione delle leve del servizio in chiave dell'assortimento e della sua profondità, del posizionamento del prezzo, delle modalità espositive, dei tempi d'apertura dell'impianto.
Coerentemente l'azienda deve razionalizzare le proprie strutture adeguandole alla diversa caratterizzazione della sua attività, al fine di mantenere sui mercati di riferimento la propria presenza attraverso una equilibrata ed efficiente forza operativa.

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONCORDA QUANTO SEGUE

1. RICORSO ALLA MOBILITÀ

A partire dal mese di aprile 2001 ed entro il 31 dicembre 2002, la Società risolverà, nei tre magazzini citati e sulla base dei criteri di seguito indicati, il rapporto di lavoro con 45 (quarantacinque) lavoratori Full Time Equivalenti, nel rispetto dei termini del periodo di preavviso contrattuale, con la loro contestuale collocazione in mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge 223/1991 e dell'art 8, comma 4 della Legge 236/93.

L'Azienda dichiara la propria disponibilità ad erogare ai lavoratori eccedenti, che accetteranno di essere messi in mobilità rinunciando all'impugnazione del licenziamento, un sostegno economico sotto forma di incentivazione all'esodo nella misura prevista dalla tabella allegata.

Il criterio in base al quale i lavoratori saranno collocati in mobilità è l'accettazione volontaria della messa in mobilità in un'ottica prevalente d'accompagnamento alla pensione (d'anzianità o vecchiaia).

Nel caso che normative di legge relative al trattamento di quiescenza erogato dall'INPS, intervenute successivamente alla firma del presente accordo, dovessero comportare per i lavoratori messi in mobilità in seguito all'accordo di cui sopra, spostamenti dei limiti d'età/anzianità per ottenere il diritto alla pensione, pregiudizievoli per gli stessi lavoratori, le Parti s'incontreranno entro 30 giorni dall'emanazione del provvedimento per definire i trattamenti più idonei a salvaguardare i diritti eventualmente in discussione.

2. MOBILITÀ GEOGRAFICA VERSO ALTRE AZIENDE DEL GRUPPO.

L'azienda conferma di volersi attivare anche presso Aziende del Gruppo per procurare offerte di lavoro a tempo indeterminato ai lavoratori eventualmente interessati.

3. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE.

Ai lavoratori full-time che accetteranno entro il 31/12/2002 la trasformazione definitiva del loro rapporto a tempo parziale verrà erogata una somma una tantum nella misura di cui all'allegata tabella.

4. CONTRATTO DI SOLIDARIETA' DIFENSIVA

Le **PARTI CONTRAENTI** realizzeranno nei magazzini di Bari, Genova e Venezia con decorrenza Aprile 2001 e per la durata di 18 mesi una riduzione di orario di lavoro pro FTE (con conseguente riduzione della retribuzione) nella misura massima

rispettivamente di ore complessive pari a 300 nel mag. di Bari, pari a 210 nel mag. di Genova e pari a 210 nel mag. di Mestre.

L'Azienda nelle forme di legge (art. 1 d.l. 726/84 convertito nella legge 863/84 e art.5 d.l. 148/93 convertito nella legge 236/93) chiederà a favore dei lavoratori interessati alla riduzione d'orario il trattamento d'integrazione salariale.

Alla Società si applica il CCNL dipendenti aziende del terziario, distribuzione e servizi del 3 novembre 1994, rinnovato il 20 settembre 1999 che prevede una durata contrattuale dell'orario di lavoro di 40 ore settimanali.

La riduzione dell'orario a copertura delle residue esuberanze avverrà, a giornate intere, attraverso la concentrazione delle prestazioni su cinque giorni, secondo schemi articolati dal lunedì al sabato, realizzando un orario settimanale proporzionalmente ridotto nel periodo aprile-ottobre 2001 e nel periodo gennaio-ottobre 2002.
La distribuzione dell'orario ridotto dovrà essere finalizzata al più razionale impiego delle forze per non pregiudicare l'azione di rilancio del magazzino, comunque nel rigoroso rispetto delle disposizioni dei Contratti Integrativi Aziendali. Nel periodo interessato dal contratto di solidarietà non verranno effettuate nei magazzini indicati operazioni di terziarizzazione di attività.

Al contratto di solidarietà saranno interessati tutti i lavoratori cui si applica il CCNL eccezion fatta, in considerazione del loro particolare regime di orario e del loro ruolo, di coloro che sono inquadrati nella categoria dei quadri; il personale di coordinamento e controllo operativo e commerciale aderirà al contratto di solidarietà secondo modalità da definire a livello di punto vendita.

Il trattamento economico e normativo sarà in tutto conforme al disposto di cui al comma 2 del già citato art.1 legge 863/84, così come successivamente modificato dall'art.13 comma 1 legge 223/91 e dall'art.5 comma 4 legge 236/93.

Per la suindicata riduzione di orario tutti gli istituti contrattuali e legali saranno riproporzionati alla effettiva prestazione eccezion fatta per il T.F.R., per il quale trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 1 legge 297/82 e al comma 5 dell'art.1 legge 863/84.

Anche il personale con rapporto a tempo parziale ridurrà la propria prestazione in misura proporzionale tra il proprio orario contrattuale e l'orario di lavoro del tempo pieno di 40 ore settimanali.

Le parti contraenti s'incontreranno nel mese di novembre 2001 e nel mese di aprile 2002 per stabilire, in relazione ad eventuali ulteriori adesioni alla mobilità o altri fatti significativi (quali ad esempio trasferimenti, dimissioni volontarie, ecc.) che possano contribuire alla riduzione strutturale degli esuberi, i conseguenti decrementi delle ore di integrazione salariale e le loro modalità applicative.

Le parti si danno atto in ogni caso che eventuali modifiche alle normative di legge in tema di contratti di solidarietà, che dovessero sostanzialmente mutare il quadro di riferimento su cui si è costruito il presente accordo, daranno luogo a una valutazione congiunta tesa al superamento degli eventuali problemi.
Le eventuali deroghe individuali all'orario ridotto calendarizzato avverranno in via eccezionale ed a fronte di improrogabili impegni e comunque nell'ambito di un'inderogabile compensazione nella settimana seguente, per realizzare in ogni caso l'orario ridotto.
In applicazione dell'art 5, commi 10 e 11 Legge 236/93, nei limiti dell'orario contrattuale, qualora dovessero verificarsi temporanee esigenze collettive di maggior lavoro settimanale le direzioni dei magazzini daranno preventiva informazione alle rispettive R.S.U. del ripristino dell'orario pieno, nonché del periodo per il quale lo stesso si protrarrà.

Nel periodo natalizio, in funzione delle esigenze connesse alla tutela del patrimonio aziendale e al presidio dei punti di pagamento, i magazzini potranno ricorrere all'utilizzo di personale di supporto con contratto a termine, secondo le modalità di cui al d.l. 876/77 convertito nella legge 18/78 e successive proroghe.

L'Azienda anticiperà ai lavoratori la quota di integrazione di competenza dell'INPS, fermo restando il conguaglio sui contributi previdenziali dovuti all'Istituto. L'Azienda è disposta ad erogare, ai lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà e che ne facciano formalmente richiesta, un anticipo in un'unica soluzione del trattamento di fine rapporto commisurato all'importo della retribuzione annua non corrisposta nel biennio di validità del contratto di solidarietà, a seguito della riduzione d'orario e non coperto dall'intervento della C.I.G.S.

Le parti si danno atto di aver esperito e concluso la procedura di cui all'art.4 legge 223/91 nonché dell'art.1 d.l. 726/84 convertito dalla legge 863/84 nonché dell'art.5 d.l. 148/93 convertito dalla legge 236/93.

Letto, confermato e sottoscritto

Filcams-CGIL Claudio Treves
Fisascat-CISL Pietro Giordano
UILTuCS-UIL Marco Marroni

Metro Italia Cash and Carry S.p.A
Giuseppe Truglia-Francesco Berruti

Delegazione Trattante Sindacale

ALLEGATO TABELLA 1 MOBILITA'

PASSAGGIO DA FULL TIME A PART TIME 24 ore settimanali		11,2 MIO. LIT. NETTI
INCENTIVO ALL'ESODO	1 ANNO MOBILITA'	16,8 MIO. LIT. NETTI
	2 ANNI MOBILITA'	22,4 MIO. LIT. NETTI
	3 ANNI MOBILITA'	28 MIO. LIT. NETTI

Gli importi sopra indicati si riferiscono ai lavoratori a Full time e saranno riproporzionati per i Part time in base al loro orario.

L'Azienda dichiara la propria disponibilità, per l'anno 2002, a destinare una quota aggiuntiva straordinaria del premio di produttività pari a lire 200.000 lorde, nei 3 magazzini citati, da assegnare in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi di risanamento complessivamente collegati alla manovra di rilancio del magazzino.